

REGOLAMENTO N. 17/64/CEE DEL CONSIGLIO**del 5 febbraio 1964****relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia****IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 43,

Visto il regolamento n. 25 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo ⁽²⁾,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che il funzionamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia richiede che si stabiliscano le condizioni e le procedure del finanziamento della politica agricola comune nell'ambito di una sezione garanzia e di una sezione orientamento, in ragione della diversità dei tipi di spesa del Fondo;

Considerando che per la sezione garanzia debbono essere fissate norme generali valide per l'insieme dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, ivi compresi i mercati ai quali il Consiglio estenderà l'applicazione del regolamento n. 25;

Considerando che il sistema di calcolo dei quantitativi netti esportati, da prendersi come base per la determinazione delle spese di restituzione all'esportazione verso i paesi terzi, dev'essere precisato, e che a tal proposito il metodo cosiddetto dei prodotti di base è il più idoneo; che, inoltre, in sede di calcolo, non si deve tener conto di alcuni tipi di scambi effettuati in regimi particolari;

Considerando che l'aliquota della restituzione media più bassa dev'essere corretta in modo che venga eliminata l'incidenza delle esportazioni non rappresentative o di disposizioni derogatorie al regime generale dell'organizzazione comune dei mercati;

Considerando la necessità di precisare, relativamente alle spese per interventi sul mercato interno,

le condizioni generali di imputabilità valevoli per l'insieme dell'organizzazione comune dei mercati;

Considerando che, per il buon funzionamento della sezione garanzia, è indispensabile fissare una procedura che permetta agli Stati membri interessati di beneficiare del concorso del Fondo, prevedendo in particolare la presentazione alla Commissione di tutti gli elementi giustificativi;

Considerando che le misure da prendere in considerazione per il concorso del Fondo ai fini del miglioramento di struttura debbono avere per oggetto l'adattamento e il miglioramento delle condizioni di produzione nell'agricoltura, l'adattamento e l'orientamento della produzione agricola, l'adattamento e il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli nonché lo sviluppo delle possibilità di collocamento di questi ultimi;

Considerando la necessità di stabilire criteri generali e particolari per la concessione del concorso del Fondo, affinché i progetti risultino conformi all'interesse comunitario;

Considerando che, per poter apprezzare l'interesse comunitario dei diversi progetti, è necessario che questi si inseriscano nel quadro di programmi comunitari;

Considerando che, tuttavia, per tener conto del periodo necessario all'instaurazione di detti programmi, occorre prevedere la possibilità di finanziare progetti per un periodo massimo di due anni senza che essi si iscrivano nel quadro di un programma comunitario;

Considerando che, per certi tipi di azioni, è opportuno che si intraprenda uno sforzo particolare in favore della divulgazione agricola e della formazione professionale; che si deve inoltre dedicare particolare attenzione alla situazione sociale di coloro che esplicano attività nel settore dell'agricoltura; che infine il concorso del Fondo deve essere accordato con priorità ai progetti che si inseriscono in un complesso di misure adeguate a favorire uno sviluppo economico regionale, allo scopo di rendere possibile un'utilizzazione ottimale,

⁽¹⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 991/62.

⁽²⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 157 del 30 ottobre 1963, pag. 2640/63.

nel quadro dell'economia generale, di tutti i fattori che abbiano un'incidenza sulle strutture;

Considerando che la redditività dell'agricoltura è sovente insufficiente per finanziare il miglioramento delle strutture agricole e che bisogna incoraggiare gli agricoltori ad aumentare la loro produttività; che si rivela pertanto auspicabile che il Fondo metta a loro disposizione sovvenzioni in conto capitale, pagate in una o più soluzioni;

Considerando tuttavia che la partecipazione del Fondo non deve avere l'effetto di alterare le condizioni di concorrenza in maniera incompatibile con le disposizioni del Trattato;

Considerando che, per assicurare un'armonia tra le azioni della Comunità e quelle degli Stati membri, sembra opportuno che i progetti da finanziare ad opera del Fondo abbiano l'assenso dello Stato membro interessato e che questi partecipi al finanziamento;

Considerando che, per assicurare il rispetto da parte del beneficiario delle condizioni stabilite al momento della concessione del contributo del Fondo, è opportuno prevedere una procedura di controllo efficace nonché la possibilità di sospendere, ridurre ovvero sopprimere tale contributo;

Considerando che occorre precisare il metodo di calcolo per la parte « importazioni nette » dei contributi degli Stati membri prevista all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 25, prevedendo che questo calcolo sia effettuato separatamente per ciascun settore dell'organizzazione comune dei mercati;

Considerando che, per facilitare il funzionamento generale del Fondo, è necessario prevedere una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un Comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia;

Considerando che, per quanto riguarda il concorso del Fondo per la sezione garanzia, il compito di formulare pareri sui principali elementi costitutivi del finanziamento comunitario dev'essere riservato al Comitato del Fondo, essendo tuttavia riservato ai Comitati di gestione per prodotti il compito di formulare pareri su talune disposizioni direttamente connesse con il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati;

Considerando che, per quanto riguarda il concorso del Fondo per la sezione orientamento, il compito di formulare pareri dev'essere affidato al Comitato permanente delle strutture agricole, isti-

tuito per promuovere il coordinamento delle politiche di struttura agricola; che il Comitato del Fondo dev'essere inoltre consultato in merito agli aspetti finanziari del concorso del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, istituito dall'articolo 1 del regolamento n. 25 relativo al finanziamento della politica agricola comune, in appresso denominato « Fondo », comprende due sezioni:

— la sezione « garanzia »

— la sezione « orientamento ».

2. La sezione garanzia comprende le spese finanziate dal Fondo e relative alle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi ed agli interventi sul mercato interno.

3. La sezione orientamento comprende le spese finanziate dal Fondo derivanti dalle azioni comuni decise allo scopo di realizzare gli obiettivi definiti all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a) del Trattato, ivi comprese le modifiche di struttura rese necessarie dallo sviluppo del mercato comune o necessarie al suo buon funzionamento.

4. Le spese relative agli oneri amministrativi ed al personale sopportate dagli Stati membri e dai beneficiari del concorso del Fondo non sono prese in carico da quest'ultimo.

PARTE PRIMA

SEZIONE GARANZIA

I. Spese per le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi

Articolo 2

1. Le quantità nette esportate da ogni Stato membro verso i paesi terzi, in base alle quali è calcolato il rimborso delle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi, previsto all'articolo 3,

paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 25, vengono calcolate secondo il metodo detto dei prodotti di base; i prodotti derivati sono convertiti in equivalente di prodotti di base.

Per ciascun settore dell'organizzazione comune dei mercati l'elenco dei prodotti di base è adottato, su proposta della Commissione, dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata.

Nel redigere tale elenco il Consiglio si ispira al principio secondo il quale per prodotto di base si intende un prodotto il cui onere all'importazione è calcolato secondo criteri propri e non in rapporto all'onere all'importazione di un altro prodotto.

2. I prodotti derivati sono convertiti in equivalente di prodotti di base ricorrendo ai coefficienti adottati nel quadro della organizzazione comune dei mercati.

3. Tuttavia possono essere adottati coefficienti forfettari nel caso che:

a) disposizioni relative all'organizzazione comune dei mercati prevedano più coefficienti per un prodotto derivato a motivo della sua composizione o presentazione,

b) un prodotto derivato sia ottenuto da più prodotti di base,

c) prodotti di diverse caratteristiche che figurino alla stessa voce tariffaria siano ottenuti da uno stesso prodotto di base,

d) i dati statistici non consentano di isolare un prodotto derivato da un gruppo di prodotti.

Inoltre si possono adottare coefficienti specifici per le campagne di commercializzazione 1962/1963 e 1963/1964 se diversi prodotti derivati sono ottenuti da uno stesso prodotto di base.

L'elenco dei coefficienti di cui al presente paragrafo è adottato secondo la procedura prevista dall'articolo 7.

4. Nel calcolo delle quantità nette esportate, effettuato da ciascuno Stato membro, non si tiene conto:

a) degli scambi effettuati in un regime doganale sospensivo degli oneri all'importazione,

b) degli scambi effettuati in un regime il cui effetto economico sia assimilabile a quello del regime di cui alla lettera a), e che offra garanzie amministrative equivalenti,

c) degli scambi effettuati in franchigia dagli oneri alla importazione e senza concessione di restituzioni all'esportazione in conformità ad una deroga prevista da disposizioni relative all'organizzazione comune dei mercati.

Le modalità d'applicazione del presente paragrafo sono determinate seguendo la procedura prevista dall'articolo 26.

Le garanzie offerte dal regime menzionato alla lettera b) e l'effetto economico di quest'ultimo vengono valutati seguendo la procedura prevista dall'articolo 7.

Articolo 3

1. Per determinare l'aliquota di restituzione prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 25, ciascuno Stato membro calcola una volta all'anno la restituzione media per i singoli prodotti di base per il periodo di contabilizzazione della sezione garanzia ai sensi dell'articolo 4 del regolamento finanziario che riguarda il Fondo.

2. Il calcolo è effettuato per ciascun prodotto di base dividendo l'importo totale delle restituzioni concesse per detti prodotti di base e per i prodotti derivati, per i quantitativi lordi di tali prodotti di base e dei prodotti derivati convertiti in equivalente dei prodotti di base, esportati verso i paesi terzi. I quantitativi lordi sono calcolati seguendo il metodo previsto all'articolo 2, paragrafo 4, tuttavia per il settore delle carni bovine, la carne congelata è da escludere dal calcolo della restituzione media più bassa.

Per le esportazioni effettuate in un regime transitorio istituito nel quadro dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati vengono stabilite disposizioni particolari seguendo la procedura prevista dall'articolo 26.

3. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, nei termini previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, l'aliquota della restituzione media per ciascun prodotto di base, gli elementi giustificativi che ne hanno consentito il calcolo, nonché gli elementi necessari per le eventuali correzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

Articolo 4

1. Sulla base dei dati forniti a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, le restituzioni medie più basse da adottare per l'insieme della Comunità, dopo il

confronto delle restituzioni medie annuali concesse dagli Stati membri, sono determinate secondo la procedura prevista dall'articolo 26.

Nell'effettuare tale confronto occorre, se del caso:

— eliminare le restituzioni medie relative ai quantitativi non rappresentativi, ai sensi del paragrafo 2,

— procedere a correzioni ai sensi del paragrafo 3.

2. Per quantitativi non rappresentativi s'intendono i quantitativi lordi esportati verso i paesi terzi, calcolati conformemente al metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 4, che rappresentano, per ciascuno degli Stati membri e per ciascun prodotto di base, ivi compresi i prodotti derivati convertiti in equivalente di prodotti di base, meno del 5% dei quantitativi lordi esportati verso i paesi terzi dall'insieme della Comunità.

I quantitativi non rappresentativi da eliminare possono essere ridotti al 4% o portati al 6%, secondo la procedura prevista all'articolo 26, per tener conto in particolare del carattere stabile o meno della corrente di esportazione del prodotto considerato. Tale carattere è valutato esaminando i dati relativi alle esportazioni avvenute in un periodo che comprenda almeno i due anni precedenti.

3. Vengono apportate correzioni alle restituzioni medie di ciascuno Stato membro, secondo la procedura prevista dall'articolo 26, quando dette restituzioni sono influenzate dall'applicazione di misure adottate nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati ed intese:

a) a derogare al limite minimo di prezzo fissato per la Comunità,

b) alla diminuzione dei prelievi nei confronti dei paesi terzi, autorizzata per un periodo superiore a tre mesi,

c) a concedere restituzioni alla produzione,

d) a concedere, per i prodotti lattiero-caseari, degli aiuti alla produzione resi necessari per raggiungere un prezzo indicativo.

Le correzioni da apportare corrispondono all'incidenza dei provvedimenti applicati dagli Stati membri e sono calcolate conformemente alle disposizioni fissate nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati.

Qualora per uno Stato membro esportatore netto l'aliquota della restituzione media più bassa così corretta sia superiore alla sua aliquota media effettiva, quest'ultima è adottata per il calcolo

del rimborso. Tuttavia, per uno Stato membro esportatore netto che, conformemente alla precedente lettera d), conceda aiuti alla produzione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, tale aliquota media effettiva è aumentata dell'incidenza di detti aiuti.

II. Spese d'intervento sul mercato interno

Articolo 5

1. Per interventi sul mercato interno aventi, ai termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 25, scopo e funzione identici a quelli delle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi, si intende ogni azione soggetta a norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati, intesa a ritirare dal mercato i quantitativi di prodotti che eccedono le sue possibilità di assorbimento, a condizione che adeguate misure assicurino, per il collocamento di tali prodotti sul mercato interno, uno sbocco diverso dal loro sbocco abituale, onde rimediare alla situazione eccedentaria.

2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, deliberando all'unanimità durante la seconda tappa ed a maggioranza qualificata in seguito, costata per ciascun settore dell'organizzazione comune dei mercati l'identità di finalità e di funzione di tali azioni con quelle delle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e determina le modalità di concorso del Fondo.

Articolo 6

1. Per altri interventi sul mercato interno, ai termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 25, si intende ogni azione sul mercato interno intrapresa secondo norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati, quando si tratti di un'azione obbligatoria o di un'azione volta a evitare totalmente o parzialmente un'azione obbligatoria.

In quest'ultimo caso, la spesa imputabile al Fondo non può superare la spesa che sarebbe stata imputabile per l'azione evitata.

2. Su proposta della Commissione il Consiglio, deliberando all'unanimità durante la seconda tappa ed a maggioranza qualificata in seguito, deter-

mina, per ciascun settore dell'organizzazione comune dei mercati, le condizioni per l'imputazione al Fondo delle relative spese.

III. Procedura per la sezione garanzia

Articolo 7

Nei casi in cui si fa riferimento alle disposizioni del presente articolo, è applicabile la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 19 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali o, a seconda del settore considerato, ogni identica procedura prevista dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati.

Articolo 8

Gli Stati membri inviano alla Commissione per ogni trimestre ed entro il termine massimo di tre mesi un resoconto contenente le indicazioni seguenti:

a) le esportazioni ed importazioni lorde in quantità e valore a destinazione o in provenienza dai paesi terzi, per ogni prodotto di base, compresi i prodotti derivati convertiti in equivalente di prodotto di base conformemente all'articolo 2, nonché l'importo delle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi, accordate per questi prodotti;

b) i quantitativi per ogni categoria di prodotti che sono stati oggetto degli interventi previsti agli articoli 5 e 6, nonché le spese corrispondenti.

Articolo 9

1. Una volta all'anno, entro il 1° ottobre, gli Stati membri interessati presentano alla Commissione una domanda di rimborso delle spese relative alle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi ed agli interventi sul mercato interno, riguardanti il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno, spese che la sezione garanzia del Fondo deve prendere in carico. Tuttavia, per il periodo compreso tra il 30 luglio 1962 e il 30 giugno 1963, gli Stati membri presentano le domande di rimborso tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le indicazioni che debbono figurare sulle domande di rimborso degli Stati membri, nonché la forma di presentazione delle stesse sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 26.

Articolo 10

Sulla base delle domande presentate conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, e previa consultazione del Comitato del Fondo, la Commissione decide una volta all'anno in merito all'intervento del Fondo.

PARTE SECONDA

SEZIONE ORIENTAMENTO

I. Campo d'applicazione

Articolo 11

1. Le azioni della sezione orientamento del Fondo riguardano:

a) l'adattamento ed il miglioramento delle condizioni di produzione nell'agricoltura;

b) l'adattamento e l'orientamento della produzione agricola;

c) l'adattamento e il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli;

d) lo sviluppo delle possibilità di collocamento dei prodotti agricoli.

2. Le azioni definite al paragrafo 1, lettere a) e b) possono riferirsi all'agricoltura; quelle definite al paragrafo 1, lettere c) e d), possono riferirsi ai prodotti agricoli non appena sono sottoposti all'organizzazione comune dei mercati.

Articolo 12

1. Per adattamento e miglioramento delle condizioni di produzione, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, si intende la promozione, mediante azioni operanti all'interno delle imprese agricole o nell'ambito di più imprese o al di fuori di queste, della combinazione efficace dei fattori di produzione in agricoltura, allo scopo di rendere possibile il loro impiego ottimale nel quadro dell'economia generale.

2. Per adattamento e orientamento della produzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, si intende:

a) l'adattamento quantitativo della produzione alle possibilità di collocamento;

b) il miglioramento qualitativo dei prodotti.

3. Per adattamento e miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, si intende l'attrezzatura per la commercializzazione all'interno delle imprese agricole o nell'ambito di più imprese o al di fuori di queste, nei settori seguenti:

a) il miglioramento dell'ammasso e della conservazione;

b) la valorizzazione dei prodotti agricoli;

c) il miglioramento dei circuiti di commercializzazione;

d) una migliore conoscenza dei dati relativi alla formazione dei prezzi sui mercati dei prodotti agricoli.

4. Per sviluppo delle possibilità di collocamento dei prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, si intendono le azioni comunitarie per l'aumento del consumo di taluni prodotti agricoli nel quadro della politica agricola comune, conformemente all'articolo 41, lettera b) del Trattato.

II. Condizioni generali e particolari per il concorso del Fondo

Articolo 13

1. Il concorso del Fondo è accordato per progetti per i quali siano state presentate domande alla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 20.

2. Ai sensi del presente regolamento si intende per « progetto » qualsiasi progetto pubblico, semi-pubblico o privato che miri esclusivamente o parzialmente al miglioramento della struttura agricola ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1.

3. Il concorso del Fondo si riferisce alla parte del progetto relativo al miglioramento della struttura agricola ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1.

Articolo 14

1. Per poter beneficiare del concorso del Fondo, ciascun progetto deve rispondere contemporaneamente ai seguenti criteri generali:

a) inserirsi nel quadro di un programma comunitario elaborato conformemente all'articolo 16;

b) avere come scopo un adattamento o un orientamento dell'agricoltura reso necessario dalle conseguenze economiche della attuazione della politica agricola comune, o inteso a rispondere alle esigenze della stessa;

c) offrire sufficiente garanzia quanto all'effetto economico durevole del miglioramento della struttura agricola realizzato.

Tuttavia, per un periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i progetti relativi a una data azione possono beneficiare del concorso del Fondo anche in assenza di un programma comunitario che contempli tale azione, e ciò fino a che detto programma sia istituito.

2. Per le azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), ciascun progetto deve inoltre rispondere ai criteri seguenti:

a) mirare a rendere, o mantenere, economicamente vitali delle imprese agricole, nonché ad assicurare l'incremento della loro capacità concorrenziale;

b) accordare sufficiente attenzione ai problemi di divulgazione e di formazione professionale agricola, sì da valorizzare nel miglior modo gli investimenti previsti;

c) contribuire al miglioramento della situazione sociale ed economica dei lavoratori dell'agricoltura.

Articolo 15

1. I progetti beneficiano di priorità per il concorso del Fondo qualora si inseriscano in un insieme di misure intese ad incoraggiare lo sviluppo armonico dell'economia generale della regione nella quale tali progetti saranno realizzati.

2. La priorità di cui al paragrafo 1 può tradursi tanto nell'assegnazione di un posto preferenziale fra i progetti rispondenti ai criteri di cui all'articolo 14, quanto nella concessione di condizioni più favorevoli di concorso.

Articolo 16

1. Su proposta della Commissione, il Consiglio adotta programmi comunitari conformemente alla procedura dell'articolo 43 del Trattato.

I programmi devono tener conto delle misure adottate dal Consiglio nel quadro delle disposizioni dell'articolo 3 della decisione del Consiglio del 4 dicembre 1962 relativa al coordinamento della politica di struttura agricola.

2. Ciascun programma comunitario deve determinare:

a) l'obiettivo da raggiungere e la natura delle realizzazioni da prevedere, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1;

b) le zone nelle quali dovrebbe esercitarsi lo sforzo maggiore;

c) la o le percentuali del concorso del Fondo per ciascuna categoria di progetti;

d) l'importo totale e la durata prevista per l'attuazione del programma comunitario.

3. Le modalità d'applicazione di ciascun programma comunitario sono determinate in conformità della procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 1: la Commissione decide dopo aver anche consultato il Comitato del Fondo in merito agli aspetti finanziari.

4. Ciascun programma comunitario è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Articolo 17

1. Il concorso del Fondo consiste in sovvenzioni in conto capitale accordate in una o in più volte.

La Commissione presenta, prima del 30 giugno 1967, una relazione sulle indicazioni dell'esperienza acquisita nell'applicazione di questa disposizione. Essa formula eventualmente proposte per diversificare le forme di concorso del Fondo.

2. L'intervento del Fondo non deve alterare le condizioni di concorrenza in modo incompatibile con i principi contenuti nelle disposizioni del Trattato in tale materia.

3. La Commissione vigila a che le attività del Fondo siano in armonia con quelle della Banca europea per gli investimenti e del Fondo sociale europeo.

Articolo 18

1. Per un dato progetto in rapporto all'investimento realizzato:

— le sovvenzioni concesse dal Fondo non possono superare il 25%;

— la partecipazione finanziaria del beneficiario del miglioramento realizzato deve essere almeno del 30%.

Lo Stato membro sul cui territorio sarà eseguito il progetto partecipa al finanziamento del medesimo. Tuttavia, se le disposizioni legislative attualmente in vigore in uno Stato membro non lo permettono, l'applicazione di questa disposizione è sospesa nei confronti di tale Stato membro durante i primi due anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. La Commissione presenta, prima del 30 giugno 1967, una relazione sulle indicazioni dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle disposizioni che precedono. Essa fa eventualmente proposte per la modifica di tali disposizioni, per il loro adattamento ai bisogni specifici di finanziamento delle diverse categorie di azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, nonché per l'armonizzazione delle procedure nazionali d'incoraggiamento a tali investimenti.

III. Procedura per la sezione orientamento

Articolo 19

1. Nei casi in cui si fa riferimento alle disposizioni del presente articolo, il Comitato permanente delle strutture agricole, istituito dall'articolo 1 della decisione del Consiglio del 4 dicembre 1962 relativa al coordinamento delle politiche di struttura agricola, emette un parere applicandosi ai voti degli Stati membri la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, primo comma, del Trattato. È applicabile in questo caso la procedura di cui all'articolo 26.

2. Inoltre, il Comitato permanente delle strutture agricole può essere consultato dal proprio Presidente su tutti i problemi d'importanza generale relativi alla sezione orientamento del Fondo.

3. Nei casi previsti dal presente articolo ogni Stato membro è rappresentato nel Comitato permanente delle strutture agricole da cinque funzionari al massimo.

Articolo 20

1. Le domande di consorzio del Fondo devono essere presentate annualmente alla Commissione,

anteriormente al 1° ottobre. La Commissione deve addivenire ad una decisione di merito entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Tuttavia, le domande di concorso per il 1964 potranno essere presentate alla Commissione fino al 1° luglio 1964.

2. La domanda di concorso del Fondo deve essere inoltrata tramite lo Stato membro interessato.

3. Per poter beneficiare del concorso del Fondo, un progetto deve avere ottenuto il parere favorevole dello Stato membro sul territorio del quale tale progetto deve essere eseguito.

4. Qualora una domanda non ottenga il parere favorevole dello Stato membro interessato, quest'ultimo ha la facoltà di comunicare la domanda stessa, per informazione, alla Commissione.

5. I dati che devono figurare sulle domande e la forma della loro presentazione sono determinati secondo la procedura prevista dall'articolo 19, paragrafo 1.

Articolo 21

1. Il concorso del Fondo è deciso secondo la procedura prevista all'articolo 19, paragrafo 1: la Commissione decide previa consultazione del Comitato del Fondo in merito agli aspetti finanziari e in particolare in merito ai mezzi finanziari disponibili.

2. La decisione della Commissione è notificata allo Stato membro interessato e ai beneficiari.

Articolo 22

1. Beneficiano del concorso del Fondo le persone fisiche o giuridiche o i raggruppamenti di queste su cui grava in ultima istanza, in tutto o in parte, l'onere finanziario relativo alla realizzazione del progetto.

Il concorso del Fondo viene ad esse concesso tramite lo o gli organismi a tale scopo designati dallo Stato membro interessato.

2. Per tutta la durata dell'intervento del Fondo, l'autorità o l'organismo a ciò designato dallo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, a richiesta di questa ultima, tutti gli elementi giustificativi o tutti i documenti d'ogni specie atti

ad accertare l'adempimento delle condizioni, finanziarie o d'altro genere, prescritte per ciascun progetto. La Commissione può, se necessario, effettuare il controllo sul posto.

In caso di mancato adempimento di queste condizioni, il concorso del Fondo può essere sospeso, ridotto o soppresso; seguendo la procedura prevista dall'articolo 19, paragrafo 1: la Commissione decide dopo aver consultato il Comitato del Fondo in merito agli aspetti finanziari.

La decisione della Commissione è notificata allo Stato membro interessato ed ai beneficiari.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 26.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI GENERALI

I. Contributo al Fondo

Articolo 23

Le importazioni nette in provenienza da paesi terzi effettuate da ciascuno Stato membro, l'ammontare delle quali serve di base per il calcolo della seconda parte dei contributi degli Stati membri al Fondo in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 25, sono calcolate:

a) per tutti i prodotti i cui mercati rientrano nel campo d'applicazione del regolamento n. 25, in conformità dell'articolo 8 di detto regolamento.

b) per il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, escludendo gli scambi di cui all'articolo 2, paragrafo 4,

c) sommando i valori delle importazioni nette per settore dell'organizzazione comune dei mercati.

II. Comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia

Articolo 24

1. È istituito un Comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nel presente regolamento denominato « Comitato del Fondo ».

2. Il Comitato del Fondo assiste la Commissione nell'amministrazione del Fondo alle condizioni stabilite negli articoli da 25 a 28.

Articolo 25

1. Il Comitato del Fondo si compone di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Ciascuno Stato membro è rappresentato nel Comitato del Fondo da cinque funzionari al massimo.

Il Comitato del Fondo è presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Quando si applichi la procedura prevista all'articolo 26, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato. Il Presidente non partecipa al voto.

Articolo 26

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo Presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone un progetto delle misure da prendere. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il Presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere formulato dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 febbraio 1964.

Articolo 27

1. Il Comitato del Fondo è consultato:

a) nei casi in cui la sua consultazione è prevista;

b) per la valutazione degli stanziamenti del Fondo da iscrivere annualmente nello stato di previsione della Commissione per l'esercizio successivo ed, eventualmente, negli stati di previsione supplementari;

c) sui progetti di rapporti annuali e di rapporto generale redatti in conformità all'articolo 3, paragrafo 3, ed all'articolo 4 del regolamento n. 25;

d) sui progetti di proposta della Commissione al Consiglio, redatti sulla base del regolamento n. 25.

2. Il Comitato del Fondo può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal Presidente, sia su iniziativa di questo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Esso viene regolarmente informato dell'attività del Fondo.

Articolo 28

Il Presidente convoca le riunioni del Comitato del Fondo.

Il Segretariato del Comitato del Fondo è assicurato dai servizi della Commissione.

Il Comitato del Fondo stabilisce il proprio regolamento interno.

III. Disposizioni finali

Articolo 29

Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento del Fondo ed adottano ogni misura atta ad agevolare gli eventuali controlli che la Commissione ritenga utile eseguire prima di decidere in merito al concorso del Fondo.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. FAYAT